

BCCProCommercio



A CHI SI RIVOLGE

Si tratta di una Polizza Multirischi per l'impresa Commerciale che garantisce l'Azienda contro gli eventi che ne potrebbero pregiudicare l'integrità e lo sviluppo.
Per azienda commerciale si intende l'attività commerciale per la vendita di merci o la distribuzione al pubblico di alimenti o bevande, nonché i depositi commerciali; in generale ogni attività di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.
Per poter essere assicurata, è necessario che l'attività commerciale sia presente nell'elenco delle attività previste per il settore.

Sono previste le seguenti garanzie opzionabili:

1 - INCENDIO FABBRICATO:

1A - Incendio Base

1B - Incendio Plus (che comprende 1A)

2 - INCENDIO CONTENUTO:

2A - Incendio Base

2B - Incendio Plus (che comprende 2A)

3 - RICORSO TERZI

CHE COSA OFFRE

4 - FENOMENO ELETTRICO

5 - GARANZIE AGGIUNTIVE

6 - FURTO & RAPINA

7 - RCT/RCO

8 - TUTELA LEGALE

9 - ASSISTENZA

La garanzia **INCENDIO FABBRICATO 1** (1A e 1B) è la garanzia obbligatoria che deve essere presente di base e che quindi è acquistabile singolarmente o in aggiunta con le altre garanzie che sono opzionabili.

1 - INCENDIO FABBRICATO:

MASSIMALE COMPLESSIVO (fabbricato e contenuto)

€ 3.000.000,00

FORMA DI GARANZIA: REGOLA PROPORZIONALE (deroga 10%)

1A - Incendio Base

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- Caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate

DETTAGLI GARANZIE

Estensioni:

- colpa grave dell'assicurato
- sviluppo di fumi gas vapori
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso agli impianti per la produzione di calore
- onda sonora

BCCProCommercio

- urto di veicoli in transito sulla pubblica via
- implosione
- caduta di ascensori e montacarichi
- guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità al fine di impedire o arrestare l'incendio
- spese necessarie per demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro (max 10% dell'indennizzo)
- danni materiali e diretti subiti dalle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi (max 10% s.a.)
- scoppio dei carburanti mezzi ricoverati
- Trasloco enti assicurati;
- merci all'aperto - operazioni carico e scarico (se presente contenuto)

Esclusioni:

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

DETTAGLI GARANZIE

1B - Incendio Plus

1A - Incendio Base

+

1) Eventi naturali, Atti vandalici ed eventi sociopolitici

Eventi naturali

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

II. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno.

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

III. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

BCCProCommercio

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di una franchigia di euro 1.000,00.

Limitatamente ai danni causati da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali;
- c) manufatti di materia plastica;
- d) impianti fotovoltaici;

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 1.500,00 e in nessun caso la Società pagherà una somma maggiore di Euro 20.000,00.

Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o
- g) distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- h) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- i) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

DETTAGLI GARANZIE

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni indicati al primo comma, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata rispettivamente per fabbricati e contenuto.

Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dall'acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

Sono esclusi:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i danni che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni a cose poste all'aperto o sotto tettoie;
- i danni a merci poste a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali;
- i danni da umidità e stillicidio;
- i danni dovuti a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.

BCCProCommercio

La presente garanzia è prestata con il limite di Euro 15.000,00 per annualità assicurativa e con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.

2) Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale dei fabbricati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, provocato da sovraccarico di neve, nonché dei conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

La Società non risponde dei danni:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 5.000,00.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 40% della somma assicurata rispettivamente per fabbricati e contenuto

3) Acqua condotta e ricerca guasto

Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda industriale assicurata, anche se detti impianti risultino di altrui proprietà.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo
- b) rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) dei danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- e) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
 - in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 25.000,00 complessivamente per fabbricati e contenuti.

Ricerca guasto

La Società risponde delle spese sostenute per:

- a) riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;

in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 5.000,00.

4) Indennità aggiuntiva - Interruzione di Esercizio

In caso di sinistro l'indennizzo, calcolato separatamente per i fabbricati e il contenuto, sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività, della percentuale del 10% del danno liquidabile.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProCommercio

2 - INCENDIO CONTENUTO:

MASSIMALE COMPLESSIVO (fabbricato e contenuto)

€ 3.000.000,00

FORMA DI GARANZIA: REGOLA PROPORZIONALE (deroga 10%)

2A - Incendio Base

2B - Incendio Plus

Il contenuto, anche se di proprietà di terzi (arredamento, attrezzature, macchinario e merci), si intende assicurato sia se posto sotto tetto del fabbricato sia all'aperto entro il recinto aziendale.

Valgono le stesse garanzie previste nella garanzia Incendio del fabbricato (escluso la garanzia Ricerca Guasto)

3- RICORSO TERZI

MASSIMALE COMPLESSIVO

€ 250.000,00

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti nella garanzia Incendio del fabbricato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

DETTAGLI GARANZIE

4- FENOMENO ELETTRICO

MASSIMALE COMPLESSIVO

€ 5.000,00

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ai seguenti enti:

- impianto elettrico fisso dei fabbricati;
- macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) controlli di funzionalità;
- e) manutenzione preventiva;
- f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore a € 5.000,00.

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

BCCProCommercio

5 - GARANZIE AGGIUNTIVE

1) Cristalli e insegne

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione dei cristalli a seguito di rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono compresi i danni:

- causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato o del Contraente, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi;
- causati da uragani, bufere e trombe d'aria, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate, trasportate o crollate, precipitazioni atmosferiche in genere.

Sono inoltre comprese le lastre, anche in materiale plastico rigido, facenti parte di insegne, incluse le iscrizioni luminose, a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate ai fabbricati.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) ai bordi delle lastre scorrevoli;
- c) ai lucernari.

Sono inoltre escluse da tale garanzia le lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a euro 100,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a € 3.000,00.

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

2) Maggiori Costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 10.000,00, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività nei 60 giorni successivi all'autorizzazione della Società e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Non sono indennizzabili le spese sostenute nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

3) Onorari Periti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza di € 5.000,00, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProCommercio

6 - FURTO & RAPINA

MASSIMALE COMPLESSIVO

€ 150.000,00

FORMA DI GARANZIA: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

1) Furto e rapina:

- Furto Contenuto
- Rapina contenuto
- valori custoditi in cassaforte
- Guasti ai Locali
- Portavalori
- Rapina ai Clienti
- Enti presso terzi (massimale 5% della somma assicurata)

7 - RCT/RCO

MASSIMALE COMPLESSIVO opzionabile:

- € 500.000,00
- € 1.000.000,00

1) RCT/RCO

I. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Con la presente garanzia, la Società nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Adesione, si obbliga a tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nel modulo di adesione, compresi i servizi complementari e sussidiari. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.

II. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Con la presente garanzia, la Società, nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Adesione, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, da quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore al 5%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per i danni subiti da terzi. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

III. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro interinale (Legge n° 196 del 24 Giugno 1997)

Con la presente garanzia, la Società, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'assicurato nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche, di prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto II, n° 1).

Nel caso in cui, diversamente, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, si conviene che sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nel modulo di adesione.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProCommercio

8 - TUTELA LEGALE

MASSIMALE COMPLESSIVO
€ 10.000,00

Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività o professione. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività o professione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società provvederà all'anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio.

Pacchetto Sicurezza:

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 626/94 "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro"

Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 193/07 "Sicurezza Alimentare"

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 152/06 "Codice dell'Ambiente"

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 196/03 "Tutela della Privacy"

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

9 - ASSISTENZA (Standard)

MASSIMALE COMPLESSIVO
Una volta per il periodo di durata della Polizza

1. **INVIO DI UN'ELETTRICISTA** (Max € 250 per sx)
2. **INVIO DI UN FABBRO** (Max € 250 per sx)
3. **INVIO DI UN IDRAULICO** (Max € 250 per sx)
4. **DANNI DA ACQUA** (Max €500 per sx)
5. **INVIO DI UN SERRANDISTA** (Max € 250 per sx)
6. **INVIO DI UN FRIGORISTA** (Max € 250 per sx)
7. **INVIO DI UN VETRAIO** (Max € 250 per sx)
8. **INVIO DI UN SORVEGLIANTE** (Max € 250 per sx e per anno)
9. **INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI**
10. **FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA** (Max € 250 per sx e per anno)
11. **RIENTRO ANTICIPATO** (Max € 250 per sx e per anno)
12. **TRASLOCO** (Max € 2.500,00 per sx e per anno)
13. **INFO SUGLI AUTONOLEGGI**
14. **INFO SULL'AZIENDA**

DETTAGLI GARANZIE

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili. Sono quindi esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

DURATA

Durata Annuale con tacito rinnovo.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Fabbricato deve essere situato in Italia.